COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE



Bruxelles, 8.8.2008 COM(2008) 516 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

(presentata dalla Commissione)

IT IT

RELAZIONE

- (1) La posizione comune 2007/140/PESC e il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, come modificato, prevedono misure restrittive nei confronti dell'Iran a seguito delle risoluzioni 1737 (2006) e 1747 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- 2008/XXX/PESC modifica (2) comune la posizione La posizione comune 2007/140/PESC per tener conto della risoluzione 1803 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 3 marzo 2008. In linea con la citata risoluzione, la modifica prevede misure restrittive supplementari che riguardano, fra l'altro, le persone soggette a un congelamento delle attività, il sostegno finanziario pubblico per gli scambi con l'Iran, compresi i crediti all'esportazione, le attività delle istituzioni finanziarie con le banche domiciliate in Iran, e relative succursali e controllate all'estero, e l'ispezione di determinati carichi da e verso l'Iran.
- (3) La posizione comune 2008/XXX/PESC tutela altresì gli operatori economici della Comunità e dei paesi terzi che applicano le misure restrittive contro l'Iran dal rischio di azioni giudiziali.
- (4) La posizione comune 2008/XXX/PESC prevede inoltre misure supplementari per i beni e le tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o ad attività connesse ad altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.
- (5) Scopo della presente proposta è allineare il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio con la posizione comune 2007/140/PESC modificata.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2008/XXX/PESC, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC relativa ad alcune misure restrittive nei confronti dell'Iran¹,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La posizione comune 2008/XXX/PESC prevede misure restrittive supplementari che riguardano, fra l'altro, le persone soggette a un congelamento delle attività, il sostegno finanziario pubblico per gli scambi con l'Iran, compresi i crediti all'esportazione, le attività delle istituzioni finanziarie con le banche domiciliate in Iran, e relative succursali e controllate all'estero, e l'ispezione di determinati carichi da e verso l'Iran. La posizione comune 2008/XXX/PESC vieta inoltre di fornire, vendere o trasferire determinati prodotti, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.
- (2) Il regolamento (CE) n. 423/2007² ha istituito una serie di misure restrittive nei confronti dell'Iran, in linea con la versione originale della posizione comune 2007/140/PESC. Occorre pertanto tutelare permanentemente gli operatori economici della Comunità e dei paesi terzi dal conseguente rischio di azioni giudiziali relative a qualsiasi contratto o transazione sulla cui esecuzione abbiano inciso le misure istituite dal regolamento (CE) n. 423/2007.
- (3) La posizione comune 2008/XXX/PESC prevede inoltre misure supplementari per i beni e le tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o ad attività connesse ad altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.
- (4) Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

¹ GU L ... del 2008, pag. ...

GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2008/475/CE del Consiglio (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 29).

- (5) Il riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, che figura nell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 deve essere rettificato per tener conto della modifica introdotta dal regolamento (CE) n. 618/2007.
- (6) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 423/2007.
- (7) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 423/2007 è così modificato:

- a) all'articolo 1 sono aggiunte le seguenti lettere l), m) e n):
 - l) "contratto o transazione": qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine "contratto" include qualsiasi garanzia e controgaranzia finanziaria e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da una siffatta transazione o ad essa correlata;
 - m) "richiesta": qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e connessa all'esecuzione di un contratto o di una transazione, e in particolare:
 - i) una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o ad essi collegata;
 - ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
 - iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
 - iv) una domanda riconvenzionale;
 - v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;
 - n) "persona, entità o organismo in Iran":
 - i) lo Stato iraniano o qualsiasi ente pubblico dell'Iran;
 - ii) qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran:
 - iii) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede sociale o principale in Iran;

- iv) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo controllata/o, direttamente o indirettamente, da una/o o più delle persone o degli organismi suddetti.
- b) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente punto iii):
 - "iii) altri beni e altre tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o ad attività connesse ad altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato IA."
- c) Viene inserito il seguente articolo 4 bis:

"Gli aeromobili cargo e le navi mercantili posseduti o controllati da Iran Air Cargo e Islamic Republic of Iran Shipping Line forniscono, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni su tutti i beni importati nella Comunità o esportati dalla Comunità alle autorità competenti dello Stato membro interessato, indicate nei siti web elencati nell'allegato III. Le norme e le condizioni che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, in particolare i termini da rispettare e i dati da chiedere, vengono stabilite a norma delle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e del regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione⁴ che modificano, rispettivamente, il regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, e mirano a impedire il trasferimento di prodotti, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari".

- d) Il paragrafo 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
 - "1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV o appartenenti agli stessi. Figurano nell'allegato IV le persone, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni in conformità del paragrafo 12 dell'UNSCR 1737 (2006) e del paragrafo 7 dell'UNSCR 1803 (2008)."
- e) Sono inseriti i seguenti articoli 11 bis e 11 ter:

"Articolo 11 bis

- 1. Nelle loro attività con gli enti finanziari o creditizi di cui al paragrafo 2, e per evitare che tali attività contribuiscano ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, gli enti finanziari o creditizi soggetti alla giurisdizione degli Stati membri:
 - a) esercitano una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo;

³ GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13

⁴ GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.

- b) impongono che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario della transazione in questione e rifiutano la transazione se queste informazioni non sono fornite;
- c) conservano tutte le registrazioni delle transazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali;
- d) qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi sono connessi al finanziamento delle attività di proliferazione, ne informano tempestivamente l'unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, indicata nei siti web elencati nell'allegato III. L'UIF, o l'autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette riguardanti il finanziamento potenziale delle attività di proliferazione. L'UIF, o l'autorità competente designata, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per assolvere correttamente questo compito, compresa l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette."
- 2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano alle attività degli enti finanziari con:
 - a) enti finanziari o creditizi domiciliati in Iran, in particolare la Bank Saderat,
 - b) succursali e controllate, nella giurisdizione degli Stati membri, di enti finanziari o creditizi domiciliati in Iran elencati nell'allegato VI,
 - c) succursali e controllate, fuori dalla giurisdizione degli Stati membri, di enti finanziari o creditizi domiciliati in Iran elencati nell'allegato VI,
 - d) enti finanziari o creditizi non domiciliati in Iran né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllati da persone o organismi domiciliati in Iran elencati nell'allegato VI.

Articolo 11 ter

- 1. Le succursali e controllate della Bank Saderat che rientrano nella giurisdizione degli Stati membri devono altresì notificare all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite, indicata nei siti web elencati nell'allegato III, tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti entro i cinque giorni lavorativi successivi all'esecuzione o alla ricezione di tali trasferimenti.
- 2. Fatte salve le disposizioni per lo scambio di informazioni, le autorità competenti notificate, se opportuno, trasmettono immediatamente i dati alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui sono stabilite le controparti delle transazioni."
- f) Il paragrafo 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
 - "2. I divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 7, paragrafo 3, non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti."

g) Viene inserito il seguente articolo 12 bis:

"Articolo 12 bis

- 1. È vietato accogliere o adottare qualsiasi disposizione volta ad accogliere qualunque richiesta presentata da:
 - a) una persona, entità o organismo designata/o in Iran o da qualsiasi altra persona, entità o organismo in Iran;
 - b) qualsiasi persona, entità o organismo che agisca, direttamente o indirettamente, tramite, per conto o a vantaggio di una o più persone, entità o organismi in Iran;
 - qualsiasi persona, entità o organismo che si avvalga di una cessione di diritti o che presenti una richiesta tramite o sotto la responsabilità di una o più persone, entità o organismi in Iran;
 - d) qualsiasi persona, entità o organismo che formuli una richiesta derivante dall'esecuzione di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, a vantaggio di una o più delle persone fisiche o giuridiche summenzionate, o una richiesta correlata con un contratto o una transazione sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure istituite dal regolamento (CE) n. 423/2007.
- 2. Fatto salvo il paragrafo 1, si considera che le misure istituite dal regolamento (CE) n. 423/2007 abbiano inciso sull'esecuzione di un contratto o di una transazione anche quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.
- 3. Il paragrafo 1 non si applica:
 - a) alle richieste relative ai contratti o alle transazioni, ad eccezione delle garanzie e delle controgaranzie finanziarie, per le quali le persone o gli organismi di cui al paragrafo suddetto dimostrano dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro che la richiesta è stata accolta dalle parti anteriormente all'adozione delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 423/2007 e che queste misure non hanno inciso sull'esistenza o sul contenuto della richiesta;
 - b) alle richieste di pagamento in forza di un contratto di assicurazione riguardante un fatto avvenuto anteriormente all'adozione delle misure di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, o in forza di un contratto di assicurazione in uno Stato membro in cui tale contratto ha carattere obbligatorio;
 - c) alle richieste di pagamento di somme di denaro versate su un conto bloccato in base alle misure di cui all'articolo 7, purché tale pagamento non riguardi somme versate a titolo di garanzia dei contratti contemplati in detto articolo;
 - d) alle richieste relative a contratti di lavoro soggetti alla legislazione di un qualsiasi Stato membro;
 - e) alle richieste relative al pagamento di merci per le quali le persone, le entità o gli organismi di cui all'articolo 1 dimostrano dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno

Stato membro che esse sono state esportate prima dell'adozione delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 423/2007 e che queste misure non hanno inciso sull'esistenza o sul contenuto della richiesta;

- f) alle richieste di somme per le quali le persone, le entità o gli organismi di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, dimostrano dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro che esse sono dovute in base ad un prestito contratto prima dell'adozione delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 423/2007 e che queste misure non hanno inciso sull'esistenza o sul contenuto della richiesta, purché quest'ultima non comprenda un importo sotto forma di interesse o di indennizzo o sotto un'altra forma, al fine di compensare il fatto che, come conseguenza di tali misure, l'esecuzione non è avvenuta conformemente alla lettera del contratto o della transazione in questione.
- 4. In ogni procedura volta ad accogliere una richiesta, l'onere della prova che l'accoglimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che persegue l'accoglimento della richiesta stessa."
- h) All'articolo 15, paragrafo 1, viene aggiunta la seguente lettera d):
 - "d) modifica dell'allegato VI sulla base delle decisioni adottate in relazione agli allegati III e IV della posizione comune 2008/XXX/PESC."
- i) Il testo dell'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato Ia.
- j) L'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.
- k) L'allegato III è sostituito dal testo dell'allegato III del presente regolamento.
- 1) Il testo dell'allegato IV del presente regolamento è aggiunto come allegato VI.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta* ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio Il presidente

ALLEGATO I

"ALLEGATO IA

"Beni e tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii)"

NOTE INTRODUTTIVE

- 1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata "Descrizione" si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000.
- 2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata "Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007" sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna "Descrizione" esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.
- 3. Le definizioni di termini tra 'virgolette singole' sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.
- 4. Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007 del Consiglio.

Note generali

- 1. Sono sottoposti a divieto per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti specificati nell'elenco che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.
 - N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.
- 2. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione IA.B)

- 1. Sono vietati, secondo le disposizioni della sezione IA.B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni di cui nella parte A (Beni) sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.
- 2. La "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.
- 3. Il divieto non si applica per la quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni

- che non sono sottoposti a divieto o di cui è stata autorizzata l'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 423/2007.
- 4. Il divieto di trasferimento di "tecnologia" non si applica per le informazioni "di pubblico dominio", per la "ricerca scientifica di base" o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

IA.A. BENI

A0. Materiali nucleari, impianti e apparecchiature

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
IA.A0.001	Lampade a catodo cavo, come segue:	
	a. Lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo	-
	b. Lampade a catodo cavo all'uranio	
IA.A0.005	Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue:	0A001
	1. Dispositivi di tenuta	
	2. Componenti interni	
	3. Apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare	
IA.A0.006	Sistemi di rilevazione nucleare per la rilevazione, l'identificazione o	0A001.j
	la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati in 0A001.j o 1A004.c	1A004.c
IA.A0.007	Valvole di tenuta a soffietto in lega di alluminio o in acciaio	0B001.c.6
	inossidabile del tipo 304, 304L o 316L. Nota: questa voce con contempla le valvole definite alle voci 0B001.c.6 e 2A226.	2A226
IA.A0.013	"Uranio naturale" o "uranio impoverito" o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001	0C001

A1. Materiali, prodotti chimici, "microrganismi" e "tossine"

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
IA.A1.001	Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %.	-
IA.A1.002	Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza superiore al 95 %.	_
IA.A1.005	Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro.	1B225
	Nota: questa voce non contempla le celle elettrolitiche definite in 1B225	
IA.A1.008	Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, con una permeabilità iniziale relativa di 120000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm.	1C003.a
IA.A1.009	"Materiali fibrosi o filamentosi" o materiali preimpregnati, come, segue:	1C010.a
	a. 'materiali fibrosi o filamentosi' al carbonio o aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:	1C010.b 1C210.a
	1. "modulo specifico" superiore a 10 × 106 m o	1C210.b
	2. "carico di rottura specifico" superiore a 17 × 10 ⁴ m;	
	b. 'materiali fibrosi o filamentosi' di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:	
	1. "modulo specifico" superiore a 3,18 × 106 m o	
	2. "carico di rottura specifico" superiore a 76,2 × 103 m;	
	c. "filati", "fasci di fibre", "cavi" o "nastri" continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai "materiali fibrosi o filamentosi" di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati in II.A1.010.a. o b.	

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
	Nota: questa voce non contempla i materiali fibrosi o filamentosi definiti in 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a e 1C210.b	
IA.A1.010	Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o "preformati di fibre di carbonio", come segue: a. costituiti dai "materiali fibrosi o filamentosi" specificati in II.A1.009; b. "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio impregnati in una "matrice" di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli preimpregnati non superi 50 cm × 90 cm; c. preimpregnati specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 433 K (160 °C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa. Nota: questa voce con contempla i materiali fibrosi o filamentosi definiti alla voce 1C010.e.	1C010.e 1C210
IA.A1.011	Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei "missili", diversi da quelli specificati in 1C107.	1C107
IA.A1.012	Acciai Maraging, diversi da quelli specificati in 1C116 e 1C216, aventi carico di rottura uguale o superiore a 2.050 MPa, a 293 K (20 °C). Nota tecnica: l'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.	1C216
IA.A1.013	Tungsteno, tantalio, carburo di tungsteno, carburo di tantalio e relative leghe, aventi le due caratteristiche seguenti:	1C226

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
	a. in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm e	
	b. una massa maggiore di 5 kg.	
	Nota: questa voce non contempla il tungsteno, il carburo di tungsteno e le leghe di tungsteno definite in 1C226	

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
IA.A2.001	Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116: a. sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 0,1 g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50kN, misurate a "tavola vuota"; b. controllori numerici, combinati con software di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con "larghezza di banda in tempo reale" superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.; c. dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a 'tavola vuota', ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.; d. strutture di supporto del pezzo da collaudare ed unità	2B116

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
	elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a 'tavola vuota', ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.	
	Nota tecnica: per 'tavola vuota' si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.	
IA.A2.011	Separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:	2B352.c
	1. leghe contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo;	
	2. fluoropolimeri;	
	3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);	
	4. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40% di nichelio;	
	5. tantalio o leghe di tantalio;	
	6. titanio o leghe di titanio; o	
	7. zirconio o leghe di zirconio.	
	Nota: questa voce non contempla i separatori centrifughi definiti alla voce 2B352.c.	
IA.A2.012	Filtri sinterizzati metallici di nichelio o leghe di nichelio contenenti il 40 % o più in peso di nichelio	2B352.d
	Nota: questa voce non contempla i filtri definiti alla voce 2B352.d.	

A3. Materiali elettronici

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
IA.A3.001	Alimentatori in corrente continua ad alta tensione aventi le due caratteristiche seguenti: a. in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con corrente di uscita uguale o superiore a 5kW con o	3A227
	 senza sweeping e b. stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 4 ore. Nota: questa voce non contempla gli alimentatori definiti 	
	alle voci 0B001.j.5 e 3A227.	
IA.A3.002	Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati alle voci 3A233 o 0B002.g, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:	3A233
	 a. spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS); 	
	b. spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);	
	c. spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);	
	d. spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con "Materiali resistenti alla corrosione da UF ₆ ";	
	e. spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:	
	1. camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (– 80 °C) o	
	2. camera sorgente costruita, placcata o rivestita con "Materiali resistenti alla corrosione da UF ₆ ";	

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
	f. spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.	

A6. Sensori e laser

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
IA.A6.001	Barre di granato di ittrio (YAG)	_
IA.A6.003	Correttori del fronte d'onda da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e "specchi deformabili", compresi gli specchi bimorfi.	6A003
	Nota: questa voce non contempla gli specchi definiti alle voci 6A004.a, 6A005.e e 6A005.f.	
IA.A6.004	Laser ad argon ionizzato aventi un'energia di uscita pari o superiore a 5 W Nota: questa voce non contempla i laser ad argon ionizzato definiti alle voci 0B001.g.5, 6A005 e 6A205.a	6A005.a.6 6A205.a
IA.A6.006	Laser a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, con lunghezza di onda tra 9 µm e 17 µm, e pile di allineamenti di laser a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di laser a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda.	6A005.b
	Note: 1. i laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.	
	2. Questa voce con contempla i laser a semiconduttore definiti alle voci 0B001.h.6 e 6A005.b	

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
IA.A6.008	Laser (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, con lunghezza di onda di uscita superiore a 1000 nm ma non superiore a 1100 nm e energia di uscita superiore a 10 J per impulso	6A005.c.2
	Nota: questa voce non contempla i laser (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio definiti alla voce 6A005.c.2.b	
IA.A6.010	Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c, appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy (silicio) [5 x 106 rad (silicio)] senza degradazione funzionale	6A203.c
	Nota tecnica: il termine Gy(silicio) si riferisce all'energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti.	
IA.A6.011	Oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili aventi tutte le caratteristiche seguenti:	6A205.c
	1. lunghezza d'onda compresa tra 300 nm e 800 nm;	
	2. potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W	
	3. cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz; e	
	4. larghezza di impulso inferiore a 100 ns.	
	<u>Note</u> :	
	1. questa voce con contempla gli oscillatori monomodo.	
	2. Questa voce con contempla gli amplificatori e oscillatori laser a coloranti accordabili ad impulsi definiti alle voci 6A205.c, 0B001.g.5 e 6A005	
IA.A6.012	Laser ad impulsi ad anidride carbonica aventi tutte le caratteristiche seguenti:	6A205.d
	1. lunghezza d'onda compresa tra 9.000 nm e 11.000	

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
	nm;	
	2. cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;	
	3. potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W e	
	4. larghezza di impulso inferiore a 200 ns.	
	Nota: questa voce non contempla gli amplificatori e oscillatori laser ad anidride carbonica ad impulsi definiti alle voci 6A205.d, 0B001.h.6 e 6A005d.	

IA.B. TECNOLOGIE

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
IA.B.001	Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte A (Beni).	-

ALLEGATO II

"ALLEGATO II

Beni e tecnologie di cui all'articolo 3

NOTE INTRODUTTIVE

- 1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata "Descrizione" si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000.
- 2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata "Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007" sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna "Descrizione" esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.
- 3. Le definizioni di termini tra 'virgolette singole' sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.
- 4. Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007 del Consiglio.

Note generali

- 1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti specificati nell'elenco che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.
 - N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.
- 2. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione II.B)

- 1. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni di cui la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono sottoposti a controllo nella parte A (Beni) sono sottoposti a controllo secondo le disposizioni della sezione IA.B.
- 2. La "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni sottoposti a controllo rimane sottoposta a controllo anche quando utilizzabile per beni non sottoposti a controllo.

- 3. I controlli non si applicano per la quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti a controllo o di cui è stata autorizzata l'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 423/2007.
- 4. I controlli sul trasferimento di "tecnologia" non si applicano per le informazioni "di pubblico dominio", per la "ricerca scientifica di base" o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

II.A. Beni

A0 Materiali nucleari, impianti e apparecchiature

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
II.A0.002	Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm	_
II.A0.003	Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm	-
II.A0.004	Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm	
II.A0.008	Specchi piani, convessi e concavi rivestiti di multistrati altamente riflettenti o controllati nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm	0B001.g.5
II.A0.009	Lenti, polarizzatori, lamine ritardatrici a mezz'onda (lamine lambda/2), lamine ritardatrici a quarto d'onda (lamine lambda/4), finestre laser in silicio o in quarzo e rotatori, rivestiti di strati antiriflesso nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm	0B001.g
II.A0.010	Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1.	2B350

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
II.A0.011	Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue: - pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s - pompe a vuoto rotative di tipo "roots" con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m³/h Compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto	0B002.f.2 2B231
II.A0.012	Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde).	0B006

A1 Materiali, prodotti chimici, "microrganismi" e "tossine"

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
II.A1.003	Guarnizioni e dispositivi di tenuta fabbricati con uno dei seguenti materiali:	
	a. copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75 % o più senza stiramento;	
	b. poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato;	
	c. elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato;	

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
	d. policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel-F ®);	
	e. fluoroelastomeri in viton;	
	f. politetrafluoroetilene (PTFE).	
II.A1.004	Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, compresi i dosimetri personali.	1A004.c
	Nota: questa voce non contempla i sistemi di rilevazione nucleare definiti in 1A004.c.	
II.A1.006	Catalizzatori platinati, diversi da quelli specificati in 1A225, appositamente progettati o preparati per favorire la reazione di scambio dell'isotopo idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante, e loro sostituti.	1B231, 1A225
II.A1.007	Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4 o 1C202.a, in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:	1C002.b.4 1C202.a
	a. con una resistenza a trazione pari o superiore a 460 MPa a 293 K (20 °C) o	
	b. con una resistenza a trazione pari o superiore a 415 MPa a 298 K (25 °C).	

A2 Trattamento e lavorazione dei materiali

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
II.A2.002	Macchine utensili di rettifica aventi accuratezza di posizionamento con «tutte le compensazioni disponibili» uguale o minore (migliore) di 15 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari.	2B201.b, 2B001.c
	Nota: questa voce non contempla le macchine utensili di rettifica definite in 2B201.b e 2B001.c.	
II.A2.002a	Componenti e dispositivi di controllo numerico, appositamente progettati per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o in II.A2.002.	

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
II.A2.003	 Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue: a. macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1. che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg; 2. che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm; 3. che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani e 4. che siano in grado di realizzare l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g mm per kg di massa rotante; b. teste indicatrici progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a. Nota tecnica: 	2B119
	le teste indicatrici sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento.	

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
II.A2.004	Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti: a. capacità di penetrazione uguale o superiore a 0,3 m della parete della cella calda (operazione attraverso la parete) o b. capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (funzionamento sopra la parete). Nota tecnica: i manipolatori a distanza consentono di effettuare una	2B225
	traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo "asservito" o azionati tramite leva di comando o tastiera.	
II.A2.005	Forni per trattamento termico in atmosfera controllata, come segue: forni in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C.	2B226, 2B227
II.A2.006	Forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C.	2B226, 2B227

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
II.A2.007	"Trasduttori di pressione", diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti: a. elementi sensibili alla pressione costituiti di o protetti da "Materiali resistenti alla corrosione dell'UF6" e b. aventi una delle caratteristiche seguenti: 1. fondo scala inferiore a 200 kPa e "precisione" migliore di ± 1% (fondo scala) o 2. fondo scala di 200 kPa o superiore e "precisione" migliore di 2 kPa. Nota tecnica: ai fini di 2B230, la "precisione" include la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente.	2B230

Numero	Descrizione	Prodotto
		collegato di cui
		nell'allegato I
		del
		regolamento
		(CE) n.
		1183/2007
II.A2.008	Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi) e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici in diretto contatto con la sostanza chimica da trattare/le sostanze chimiche trattate	2B350.e
	ricavate da uno qualunque dei materiali seguenti:	
	1. leghe contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo;	
	2. fluoropolimeri;	
	3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);	
	4. grafite o "carbonio grafite";	
	5. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40% di nichelio;	
	6. tantalio o leghe di tantalio;	
	7. titanio o leghe di titanio;	
	8. zirconio o leghe di zirconio; o	
	9. acciai inossidabili.	
	Nota tecnica:	
	il "carbonio grafite" è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite.	

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
II.A2.009	Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, quali: scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m² e inferiore a 30 m²; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici in diretto contatto con il fluido/i fluidi costruite con uno dei materiali seguenti: 1. leghe contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo; 2. fluoropolimeri; 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. grafite o "carbonio grafite"; 5. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40% di nichelio; 6. tantalio o leghe di tantalio; 7. titanio o leghe di titanio;	2B350.d

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
	8. zirconio o leghe di zirconio;	
	9. carburo di silicio;	
	10. carburo di titanio o	
	11. acciai inossidabili.	
	Nota: questa voce non contempla i radiatori per veicoli.	
II.A2.010	Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m³/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m³/ora (alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:	
	 acciaio inossidabile, leghe di alluminio. 	

A.6 Sensori e laser

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
II.A6.002	Apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d'onda 9 μm - 17 μm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe).	6A003
	Nota: questa voce non contempla gli apparecchi e i componenti da ripresa definiti alla voce 6A003	
II.A6.005	Laser a semiconduttore e relativi componenti, come segue:	6A005.b
	a. laser a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100;	
	b. cortine di laser a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W.	
	Note:	
	1. i laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.	
	2. Questa voce con contempla i laser definiti alle voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.b.	
	3. Questa voce non contempla i diodi laser con lunghezza d'onda compresa nella gamma 1.200 nm - 2.000 nm.	
II.A6.007	Laser accordabili allo stato solido come segue, e loro componenti appositamente progettati:	6A005.c.1
	a. laser in titanio-zaffiro;	
	b. laser in alessandrite.	
	Nota: questa voce non contempla i laser in titanio-zaffiro e in alessandrite definiti alle voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.c.1.	
II.A6.009	Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:	6A203.b.4.c
	a. tubi per l'immagine e dispositivi per l'immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza pari o superiore a 1kHz;	
	b. componenti a frequenza di ripetizione;	
	c. celle di Pockels.	

A.7 Materiale avionico e di navigazione

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
II.A7.001	Sistemi inerziali e componenti appositamente progettati, come segue: I. sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su aeromobili civili dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue: a. sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) ed apparecchiature inerziali progettati per "aeromobili", veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o "veicoli spaziali" per l'assetto, la guida o il controllo, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati: 1. errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora "errore circolare probabile" (CEP) o inferiore (migliore) o 2. specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g;	7A003, 7A103

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
	b. sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di "navigazione con riferimenti a basi di dati" ("DBRN") per l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una precisione di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un "errore circolare probabile" (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o "DBRN" per un massimo di quattro minuti;	
	azimuth, rotta o nord aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati: 1. progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale	
	o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine o	
	2. progettati per avere un livello di shock non operativo di 900 g o superiore con durata di 1 millisecondo o superiore.	

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
	Nota: i parametri di cui ai punti I.a e I.b sono applicabili in presenza di una qualsiasi delle condizioni ambientali seguenti:	
	1. vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g valore efficace nella prima mezz'ora ed una durata di collaudo totale di un'ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti:	
	a. valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1.000 Hz e	
	b. attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g2/Hz e 0,01 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1.000 a 2.000 Hz;	
	2. rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a + 2,62 radianti/s (150 o/s) o	
	3. conforme alle norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1 o 2.	
	Note tecniche:	
	1. I.b si riferisce a sistemi in cui i sistemi di navigazione inerziale ed altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un'unità singola per assicurare migliori prestazioni.	

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
	2. "Errore circolare probabile" (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50 % delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50 % delle probabilità di essere situati.	
	II. Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati.	
	III. Apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello.	

II.B. Tecnologie

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007
II.B.001	Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte A (Beni).	

ALLEGATO III

"ALLEGATO III

Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, all'articolo 4 bis, all'articolo 5, paragrafo 3, agli articoli 6, 8 e 9, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, agli articoli 11 bis e 11 ter, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 17 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat 622/

GRECIA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRLANDA

www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja politika/mednarodna varnost/omejevalni ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune

Unità A2 Risposta alle crisi e Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussels (Belgium)

E-mail relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32-2) 295 55 85

Fax (32-2) 299 08 73"

ALLEGATO IV

"ALLEGATO VI

Elenco degli enti finanziari di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2